

**SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 30/2013**  
**dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo**  
**sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità animale		
<b>NUMERO ATTO</b>	<a href="#">COM (2013) 260 def.</a>		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2013/0091 (COD)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	06/05/2013		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	07/05/2013		
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	03/07/2013		
<b>ASSEGNATO IL</b>	15/05/2013		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	9 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	20/06/2013
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	3 <sup>a</sup>	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	13/06/2013
<b>OGGETTO</b>	La proposta mira a semplificare il quadro normativo vigente in materia di sanità animale, integrando al contempo le attese delle parti interessate in termini di riduzione degli oneri amministrativi e dei costi economici derivanti dall'insorgenza di malattie negli animali. Riflette inoltre alcune priorità della Commissione, come l'obiettivo di una crescita intelligente della strategia Europa 2020, aiutando il settore a diventare più resistente grazie a misure di prevenzione attive e a una gestione più flessibile dei rischi.		
<b>BASE GIURIDICA</b>	<p>Articoli 43, 114 e 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).</p> <p>L'articolo 43 costituisce la base per le misure legislative dell'UE in materia di politica agricola comune ed è divenuto base anche per la legislazione veterinaria nella misura in cui la sanità animale è ormai considerata sul piano giuridico parte integrante della Politica agricola comune.</p> <p>L'articolo 114 costituisce la base giuridica per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno e per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in tale settore.</p>		

L'articolo 168 sulla protezione della salute si riferisce alla protezione della salute umana da tutto ciò che potrebbe nuocerle, comprese pertanto le fonti di pericolo connesse alla sanità animale.

#### **PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

Il valore dell'approccio armonizzato dell'UE è ampiamente riconosciuto e ha contribuito a ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori del settore, gli operatori commerciali, i veterinari e le industrie connesse all'ambito veterinario. Esso ha altresì rafforzato, in termini di rapidità e di efficienza, la capacità di rispondere alle crisi verificatesi in occasione dei recenti focolai di malattie degli animali, limitandone la diffusione e minimizzandone gli impatti.

Alla luce di tali elementi, l'azione dell'UE appare giustificata per quanto attiene al principio di sussidiarietà, poiché è chiaro che gli Stati membri non possono raggiungere risultati soddisfacenti agendo da soli e che l'UE è in grado di ottenere un approccio coerente in modo più efficace ed efficiente.

Per quanto attiene invece al principio di proporzionalità, la normativa in materia di sanità animale stabilisce un quadro generale per la prevenzione, la lotta e l'eradicazione delle malattie degli animali, fondato su regole basate sui risultati e pertanto teso a evitare qualunque eccesso di prescrittività e a lasciare margine di manovra agli Stati membri per disciplinare o definire, se necessario, norme più dettagliate e adeguate alle circostanze nazionali, regionali o locali. D'altro canto, le norme che disciplinano gli scambi commerciali devono necessariamente essere sufficientemente dettagliate e precise per ridurre il rischio di pratiche applicative diverse da parte degli operatori e delle autorità competenti, con conseguenti effetti distorsivi della concorrenza e con possibile perdita di coerenza dell'approccio di lotta alle malattie.

#### **ANNOTAZIONI:**

L'attuale quadro normativo in materia di sanità animale comprende quasi cinquanta direttive e regolamenti di base e circa 400 atti di diritto derivato, alcuni dei quali adottati già nel 1964.

Nel 2004 la Commissione ha avviato una valutazione esterna sui risultati dell'azione dell'UE nel campo della sanità animale, che ha portato nel 2007 all'adozione di una nuova strategia in tema di salute animale, partendo dalla constatazione:

- che gli elementi principali della politica in materia erano stati sviluppati tra il 1988 e il 1995, con un'Unione dunque ancora a dodici;
- che sono apparse malattie sconosciute un decennio fa, unite a casi recenti di malattie note come l'afta epizootica, la febbre catarrale degli ovini o l'influenza aviaria;
- che anche le condizioni degli scambi commerciali sono cambiate radicalmente, con un aumento notevole degli scambi di animali e di prodotti di origine animale sia all'interno dell'UE che con i paesi terzi;
- che la scienza, la tecnologia e il quadro istituzionale hanno subito un'evoluzione significativa.

I principali problemi individuati esaminando l'attuale normativa sono tanto di carattere generale – la grande complessità dell'attuale politica comunitaria in materia di salute degli animali (PCSA), l'assenza di una strategia globale e un'attenzione insufficiente alla prevenzione delle malattie e in particolare alla necessità di aumentare la bioprotezione – quanto più specifici e legati al funzionamento della legislazione attuale, con particolare riferimento alle questioni connesse agli scambi intra-UE di animali vivi.

Di conseguenza, la proposta legislativa in esame si propone di:

- istituire un quadro normativo unico, semplificato, trasparente e chiaro che definisca sistematicamente gli obiettivi, il campo di applicazione e i principi della PCSA, basandosi sulla buona governance e la conformità alle norme internazionali e concentrandosi sulle misure di prevenzione a lungo termine, in collaborazione con tutti i soggetti interessati;
- introdurre principi generali, che consentano di disporre di un quadro giuridico semplificato per essere pronti ad affrontare le nuove sfide, vale a dire reagire rapidamente in caso di malattie senza che ciò vada a detrimento della qualità della reazione stessa;
- garantire la coerenza tra i principi orizzontali della legislazione in materia di sanità animale, benessere degli animali e sicurezza alimentare, nonché delle politiche più generali dell'UE in materia di cambiamenti climatici, PAC e sostenibilità;
- ridurre, nella misura del possibile, l'impatto delle malattie degli animali sulla sanità animale e pubblica, sul benessere degli animali, sull'economia e sulla società, migliorando la sensibilizzazione alle malattie, la preparazione e i sistemi di sorveglianza e risposta a livello nazionale e dell'Unione;
- garantire il buon funzionamento del mercato interno degli animali e dei prodotti di origine animale, con un elevato livello di protezione della sanità animale e pubblica e sostenendo gli obiettivi di Europa 2020.

Per quanto concerne i contenuti specifici della proposta, la Parte I contiene i principi e i criteri utili alla predisposizione di un elenco in ordine di priorità delle malattie. Vi vengono altresì definiti ruoli e responsabilità di tutti gli attori che svolgono un ruolo attivo nella tutela della sanità animale, come le autorità competenti, i veterinari privati e gli operatori. La Parte II chiarisce le responsabilità in materia di notifica e sorveglianza, nonché il ruolo delle autorità competenti, degli operatori e delle altre parti interessate per quanto riguarda la sorveglianza della situazione della sanità animale nell'Unione. La Parte III mantiene l'obbligo per gli Stati membri di elaborare piani di intervento per fronteggiare alcune malattie e di esercitarsi ad attuarli (simulazioni). La Parte IV è suddivisa in tre titoli, relativi rispettivamente agli animali terrestri, agli animali acquatici e agli altri animali, e reca norme in materia di registrazione, riconoscimento, tracciabilità e spostamenti. La Parte V stabilisce norme e prescrizioni per i Paesi terzi che inviano nell'Unione animali, materiale germinale, prodotti di origine animale e altro materiale che potrebbe trasmettere malattie degli animali, e le condizioni per l'esportazione. La Parte VI stabilisce le procedure da seguire in caso di emergenza, senza particolari innovazioni rispetto alla legislazione vigente. La Parte VII, infine, reca disposizioni finali e transitorie, che stabiliscono, tra l'altro, le condizioni per l'adozione di atti delegati.

Come evidenziato dal Ministero della Salute nella sua relazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5 della Legge 234 del 2012, la proposta appare nel suo insieme conforme agli interessi nazionali. Tuttavia, l'introduzione di taluni elementi innovativi, così come l'ampio ricorso a poteri di delega in capo alla Commissione europea "riguardo a numerosi aspetti applicativi dei principi generali e criteri sanciti nella proposta di regolamento", impongono all'Italia una partecipazione attiva e propositiva in fase negoziale.

Più nel dettaglio, poiché la proposta "mira a incrementare la responsabilità degli operatori e il loro livello di conoscenze di base per l'esecuzione delle proprie attività", gli oneri che ne conseguono "potrebbero essere limitati, con l'introduzione, se del caso, di deroghe o di maggiori incentivi alla loro applicazione".

Inoltre, sempre nell'ambito dei possibili sviluppi in sede negoziale, il Ministero della Salute segnala l'opportunità "di richiedere i necessari approfondimenti sulle procedure riguardanti l'adozione di atti delegati da parte della Commissione, con particolare riguardo all'individuazione di un elenco di malattie in ordine di priorità ai sensi degli articoli contenuti nella Parte I, Capo 2 della proposta di regolamento".

Sotto il profilo dell'impatto finanziario, la proposta potrebbe incidere sul comparto nazionale a causa della necessità, per gli allevatori, gli altri detentori di animali e le autorità competenti, di familiarizzare con il nuovo quadro legislativo. Inoltre, alcune misure caratterizzate dall'inserimento di elementi innovativi, ad esempio in materia di biosicurezza e formazione degli operatori, potrebbero comportare oneri aggiuntivi per gli operatori. D'altro canto, a lungo termine, un quadro strategico semplificato e coerente dovrebbe andare a vantaggio di tutti gli operatori e risultare più chiaro per chi debba apprendere gli obblighi connessi alla propria attività (come i nuovi allevatori).

Non si rileva infine una particolare incidenza della proposta sull'assetto organizzativo dei servizi veterinari in quanto il nuovo quadro normativo "contiene adeguati livelli di flessibilità che consentono agli Stati membri di applicare le norme UE in funzione delle circostanze locali". Tutto ciò in un disegno complessivo che prevede un ruolo più attivo sia degli operatori (responsabilità degli operatori) sia di parti terze (l'autorità competente ha facoltà di delegare l'esecuzione di alcune attività a veterinari privati o a laboratori privati).